

## XXXIII.

## TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

**SOMMARIO.** *Congedo.* = Lettura di un disegno di legge del deputato Mancardi per la ricostituzione della Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia. = Comunicazione del presidente del Senato della morte del senatore De Notaris; estrazione a sorte di una deputazione per assistere ai funerali. = È fissato al 3 di febbraio lo svolgimento del suddetto disegno di legge del deputato Mancardi e di quello pel decentramento di attribuzioni del Debito pubblico. = Seguito della discussione dello schema di legge sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Voti motivati dei deputati Indelli, Lovito, La Porta, Cairoli, Bertani e Mussi Giuseppe — Osservazioni del deputato La Porta contro quello del deputato Indelli e degli altri proponenti — Il deputato Indelli ritira la sua proposta — Dichiarazioni del relatore Pierantoni e del ministro di grazia e giustizia — Sono ritirati i voti motivati dei deputati Lovito, Filopanti e Cairoli — Osservazioni del presidente del Consiglio sul voto proposto dal deputato La Porta, che è approvato — I deputati Peruzzi e Corte parlano contro il primo articolo — In sostegno il deputato Muratori — Osservazioni del deputato Nanni e suo emendamento — Parole in appoggio, del deputato Filopanti — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia, e sua adesione all'emendamento della Giunta — Considerazioni del relatore Pierantoni in difesa dell'articolo, e contro l'emendamento del deputato Nanni — Reiezione dell'emendamento del deputato Nanni, e approvazione dell'articolo 1. = Il deputato Morrone presenta la relazione sullo schema di legge per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge sui giurati.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lucca chiede un congedo di 8 giorni per motivi di famiglia.

(È accordato.)

Gli uffici avendo ammesso alla lettura un progetto di legge dell'onorevole Mancardi, vi si procede.

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

« Progetto di legge per ricostituzione della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, istituita con legge 15 luglio 1859, n° 3595 :

**Art. 1.**

È creata una Cassa di pensioni, ossia di rendite vitalizie per la vecchiaia.

Essa costituisce un ente morale ed è posta sotto la guarentigia dello Stato.

**Art. 2.**

Le rendite vitalizie si costituiscono mediante versamenti volontari. Esse possono costituirsi in nome di chi versa il capitale, quanto in favore di terza persona.

Ogni versamento non può essere minore di lire cinque, nè contenere frazione di lira.

**Art. 3.**

I minori, compiuto l'anno diciottesimo di loro età, possono costituire rendite vitalizie senza l'autorizzazione prescritta dalla legge.

Anche la donna maritata può, senza l'autorizzazione del marito, costituire a se medesima una rendita vitalizia.

**Art. 4.**

Le somme versate nel corso d'un anno in favore della stessa persona non possono eccedere lire 5000, e nell'interesse dei terzi non si considerano definitivamente applicate alla costituzione della